



Regolamento dell'Approdo Turistico in Gaeta - Base Nautica Flavio Gioia S.p.A.

Norme generali

1 - Il presente Regolamento, redatto in attuazione dell'atto di concessione pluriennale assentito da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplina l'uso dell'approdo turistico in Gaeta, della Base Nautica Flavio Gioia S.p.A., le modalità per accedere ai servizi offerti, ed i comportamenti da tenere nel medesimo.

2 - Sono di seguito convenzionalmente definiti: a) BNFG (la Base Nautica Flavio Gioia S.p.A.); b) richiedente o utente (colui che sottoscrive un contratto con la BNFG); c) unità (la nave da diporto, l'imbarcazione, e/o il natante cui si riferisce il contratto); d) luogo d'ormeggio (l'ambito ove può essere ormeggiata in mare la "unità"); e) luogo di sosta a terra (l'ambito sul piazzale / rastrelliera ove può essere posizionata a terra e a secco la "unità"); f) direzione (la direzione dell'approdo); e) fruitori (colui che a qualunque titolo, e per qualunque ragione, anche occasionale, si trovi nell'ambito dell'approdo).

3 - L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti gli utenti e fruitori (a qualunque titolo, anche se occasionale) dell'approdo.

4 - La BNFG provvede a dare pubblicità al presente regolamento mediante affissione negli uffici della Direzione, e nelle bacheche esterne a detti uffici. In detti luoghi si provvederà altresì all'esposizione delle tariffe relative ai servizi erogati (con indicazione della loro data di validità), nonché di avvisi, comunicazioni, informazioni, e raccomandazioni che si rendessero necessarie per il corretto funzionamento dell'approdo e per la regolamentazione dei servizi. Costituisce obbligo degli utenti e dei fruitori dell'approdo prendere regolarmente visione delle tariffe, nonché dei predetti avvisi/comunicazioni/informazioni/raccomandazioni assumendosi in proprio ogni responsabilità per la mancata conoscenza dei medesimi.

5 - La BNFG si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento - previa approvazione della competente Autorità Portuale - al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'approdo.

Direzione dell'approdo

6 - La BNFG provvede alla gestione dell'approdo, nonché all'erogazione, coordinamento e controllo dei servizi, mediante la Direzione dalla medesima costituita e preposta, oppure delegandola ad altre organizzazioni previa autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Autorità Portuale.

7 - Direttore dell'approdo è la persona designata dalla BNFG con i compiti di dirigere l'approdo, e coordinare i servizi nel medesimo erogati.

8 - Ferme restando le competenze degli Organi dell'Autorità Portuale e Marittima, l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento è assicurata e controllata, nell'ambito dell'approdo, dalla Direzione dello stesso e dal personale da essa dipendente, il quale è munito di divisa o segno distintivo.

9 - Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il personale incaricato dalla Direzione potrà:

- dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito dell'approdo;
- eseguire ispezioni a bordo delle unità.

10 - Le infrazioni rilevate e contestate dal personale di cui sopra, saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che - in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative - ne darà opportuna segnalazione alla Autorità competente. La Direzione, inoltre,

senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, potrà disporre l'allontanamento dall'approdo sia dell'imbarcazione che dei responsabili, nonché dichiarare la risoluzione di ogni contratto.

Regolamentazione dei servizi

11 - Il richiedente dei servizi offerti dalla BNFG deve stipulare apposito contratto, documentando alla stipula del medesimo la propria identità, nonché le caratteristiche, la nazionalità e la proprietà della propria unità. Con la sottoscrizione del contratto, il richiedente:

A) garantisce alla BNFG, manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità, che l'unità per la quale viene richiesta l'erogazione dei servizi: a) è nella sua piena, e legittima disponibilità; b) è in ottimo stato di navigabilità; c) è munita di tutti i documenti prescritti ed in corso di validità; d) è munita di tutte le dotazioni di bordo prescritte dalla normativa vigente; e) si trova in piena regola ed osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Portuale; f) è assicurata per la responsabilità civile verso terzi;

B) si obbliga: a) ad accettare le tariffe praticate dalla BNFG; b) a tenere indenne la BNFG da ogni eventuale rivalsa prevista in qualunque polizza assicurativa relativa all'unità (e ciò, a titolo esemplificativo anche per il furto, l'incendio, la responsabilità civile verso terzi, ecc.); c) nell'ipotesi in cui per l'unità sia richiesto un luogo di sosta a terra, a far preventivamente pervenire alla BNFG rinuncia alla rivalsa da parte del proprio istituto assicurativo; d) a svolgere all'arrivo le procedure di check-in, e in partenza le procedure di check-out; e) a comunicare, a semplice richiesta gli estremi ed i dati anagrafici del personale e degli ospiti imbarcati; f) a consentire il trattamento dei dati personali a fini statistici e per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

12 - L'ormeggio in banchina o nello specchio acqueo, nonché la sosta a terra, non comportano a carico della BNFG assunzione in consegna o custodia dell'unità, dei suoi accessori e pertinenze, e ciò indipendentemente dalla presenza o meno, a bordo, dell'equipaggio, del proprietario, dell'armatore, o di altro soggetto autorizzato.

13 - Qualora l'utente consegni alla Direzione, e/o al personale dell'approdo copia delle chiavi dell'unità, e/o i documenti della stessa, detta consegna si intende avvenuta ed accettata esclusivamente per ragioni di mera cortesia, senza oneri di responsabilità per la BNFG, e non può mai essere considerata come presa in consegna e/o custodia dell'unità.

14 - All'assegnazione dell'ormeggio, e/o del luogo di sosta a terra, nonché al rispetto delle regole che presiedono l'uso dell'approdo, è preposto il personale dell'approdo.

15 - Non è ammesso alcun subentro nell'occupazione dell'ormeggio, né alcuno scambio tra gli utenti, anche se temporaneo, se non preventivamente autorizzato dalla Direzione. In ogni caso, durante il periodo di assenza dell'unità, il posto d'ormeggio resta ad esclusiva disposizione della direzione dell'approdo.

16 - Il richiedente deve comunicare alla Direzione ogni eventuale variazione relativa alla proprietà, al possesso e alla disponibilità dell'unità, e dei soggetti che ne hanno la responsabilità e l'uso nell'ambito dell'approdo, restando in tali ipotesi facoltà della BNFG di consentire la prosecuzione o meno del contratto.

17 - La Direzione si riserva il diritto e la facoltà di variare il luogo d'ormeggio, e il luogo di sosta a terra, a propria esclusiva e comunque insindacabile discrezione senza che alcunché possa giammai essere opposto dal richiedente.

Accesso dal mare all'approdo

18 - Delle manovre d'ormeggio e disormeggio è sempre esclusivamente responsabile il comandante dell'unità, anche qualora venga richiesta l'assistenza del personale dell'approdo.

19 - L'unità in arrivo deve osservare rotte di assoluta sicurezza.

La precedenza spetta alle unità in partenza.

20 - Le unità in arrivo o in partenza devono essere manovrate a velocità non superiore a tre nodi, e comunque tale da non provocare moto ondoso che possa turbare lo stato di quiete o arrecare danno alle unità ormeggiate.

21 – Nell'ambito dell'approdo gli scarichi dovranno essere opportunamente silenziati.

22 - Onde consentire una corretta gestione dei servizi portuali, l'unità che si allontana dall'approdo deve fornirne preventiva comunicazione alla Direzione, indicando la data del prevedibile rientro con preavviso di almeno 48 ore. In ogni caso è fatto obbligo all'unità che esce dal porto anche per periodi inferiori alle 24 ore di comunicare la partenza e l'orario di prevedibile rientro.

23 – Ogni ingresso delle unità nel porto deve essere comunicato sul canale 9 VHF alla Direzione, il cui personale autorizzerà la manovra e l'ormeggio.

Obblighi di sicurezza da osservare per le imbarcazioni ormeggiate

24 - Ogni richiedente è responsabile della sicurezza della propria unità. L'unità deve essere ormeggiata a cura dell'utente, nel posto designato dalla Direzione, utilizzando propri cavi, cime e parabordi in numero e misura idonea per evitare danni alle strutture d'ormeggio e a terzi.

25 - L'utente è tenuto a lasciare l'unità ormeggiata in perfetta efficienza, in condizioni tali da consentire ogni possibile intervento d'emergenza, ed è tenuto costantemente a verificare e controllare: a) che non vi siano perdite di carburanti; b) che gli impianti elettrici siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; c) che gli estintori di bordo siano efficienti; d) che i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido siano convenientemente areati; e) che siano inseriti e funzionanti i sistemi di svuotamento automatico dell'acqua che dovesse accumularsi (anche fortuitamente) nell'imbarcazione/natante; f) che i cavi di tenuta siano in ottime condizioni, ed in grado di resistere per tutto il periodo della sosta.

26 – L'utente è obbligato a comunicare immediatamente alla Direzione ogni avaria o danno che possa pregiudicare la navigabilità dell'imbarcazione od il suo ricovero nonché la sicurezza dell'approdo. In tale ipotesi l'utente dovrà apprestare un idoneo servizio di vigilanza a bordo diurno e notturno.

27 - In tutti i casi di emergenza (eventi meteorologici, incendio, etc.) che richiedono urgenti provvedimenti per la salvaguardia dei beni e delle persone, l'utente è tenuto ad intervenire tempestivamente. In ipotesi di assenza dell'utente o di sua inadempienza, gli eventuali interventi disposti, e/o fatti eseguire dalla Direzione di propria iniziativa, si intendono adottati ed eseguiti senza assunzione di responsabilità in capo alla BNFG, in nome e per conto dell'utente e con integrali spese ed oneri a carico dello stesso.

Lavori ed interventi tecnici sulle unità

28 - L'utente che intende far eseguire lavori o interventi tecnici (meccanici, agli impianti, ecc.) sulle unità e sue pertinenze nell'ambito dell'approdo, deve farne preventiva richiesta scritta alla Direzione, affinché si possa così adempiere alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico di tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro) e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale).

29 - È vietato introdurre personale esterno non autorizzato dalla Direzione per l'esecuzione di prestazioni artigianali, tecniche e commerciali.

30 – Per i lavori commissionati alla BNFG e/o dalla medesima eseguiti o fatti eseguire, il committente è tenuto a richiedere la prova/collaudo in sua presenza, o in presenza di persona dal medesimo delegata con atto scritto, prima del ritiro dell'unità, ritenendosi in difetto, i medesimi accettati senza riserve.

Più segnatamente, il committente accetta espressamente quanto segue:

1. Prova/collaudo: il Committente è tenuto a richiedere la prova/collaudo in sua presenza, o in presenza di persona dallo stesso delegata, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori. L'esecuzione della prova/collaudo potrà esser postergata da BNFG tenuto conto delle esigenze operative delle attività di cantiere.

2. Omessa prova/collaudo: in caso di mancata richiesta e/o di esecuzione del collaudo per fatto imputabile al Committente, alcuna eccezione o contestazione potrà essere sollevata e i lavori eseguiti si intenderanno integralmente accettati.

Si precisa che elasso il termine per la richiesta/esecuzione della prova/collaudo, l'imbarcazione potrà essere liberamente movimentata da BNFG.

3. Garanzia: la garanzia sui lavori commissionati/eseguiti è assicurata da BNFG per un periodo di anni uno dalla comunicazione di intervenuta esecuzione. La garanzia non è estesa a parti dell'imbarcazione non

oggetto degli specifici lavori eseguiti, seppur incidentalmente interessate dagli stessi.

Relativamente ai ricambi e materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, valgono le regole generali dell'estensione della garanzia offerta dal costruttore od importatore nei cui confronti andranno svolte le opportune richieste.

4. Esclusioni dalla Garanzia: è espressamente esclusa la garanzia sui ricambi e materiali utilizzati per l'esecuzione di lavori forniti dal Committente, e comunque non forniti da BNFG.

31 - L'equipaggio dell'unità a terra sulla quale sono in corso lavori commissionati alla BNFG, ha accesso sulla stessa previa autorizzazione, ed esclusivamente durante l'orario di lavoro. In ogni caso l'accesso all'unità è effettuato a rischio e pericolo di chi vi accede, nulla potendosi imputare alla BNFG che pertanto, è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose ed imbarcazioni.

32 - In ottemperanza alla normativa in materia di tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è fatto divieto tassativo di eseguire lavori in proprio, o con il concorso di familiari sull'unità ormeggiata od in sosta. La violazione di quanto previsto al presente articolo costituirà causa di risoluzione immediata del contratto, in danno dell'utente

Accesso con autoveicoli o veicoli a motore terrestri, e loro parcheggio

33 - Fermo restando il diritto di accesso dei mezzi dell'Autorità Portuale, Marittima e di Polizia per il disimpegno delle esigenze di servizio, l'accesso con autoveicoli o veicoli a motore è consentito, previa autorizzazione della Direzione:

- a) secondo le modalità dalla stessa impartite;
- b) con l'osservanza della velocità del "passo d'uomo";
- c) con divieto di emissione di suoni o rumori che comunque arrechino disturbo alla quiete;
- d) con divieto di emissione di fumi nocivi alla salute pubblica.

34 – La BNFG non assume in custodia o deposito gli autoveicoli o veicoli parcheggiati.

35 – L'autorizzazione al parcheggio è condizionata alla effettiva disponibilità di posti nelle aree a ciò espressamente predisposte, e al non utilizzo di sistemi di allarme sonori. Il parcheggio è comunque consentito in guisa da non arrecare intralci di sorta, ed in particolare alla circolazione di mezzi di soccorso e di primo intervento.

36 - Ogni violazione dei predetti obblighi autorizza la BNFG a provvedere alla rimozione forzata dei veicoli/autoveicoli, ed al loro ricovero presso depositi autorizzati, con addebito di ogni relativa spesa ed onere.

Divieti e prescrizioni

37 – Nell'ambito dell'approdo turistico, salvo espressa autorizzazione della Direzione, è vietato:

- a) svolgere qualsiasi attività lusoria, commerciale, professionale o artigianale;
- b) introdurre cani non al guinzaglio e senza museruola, nonché consentirne la balneazione;
- c) trasportare carburanti ed infiammabili di ogni genere e tipo, nonché oggetti o materiali pericolosi o ingombranti;
- d) la manipolazione di oli nuovi od esausti e di qualsiasi materia inquinante (cambio filtri, ecc.);
- e) il lavaggio delle sentine;
- f) la pesca (sia da terra che da bordo), la balneazione e qualsiasi attività subacquea;
- g) ingombrare banchine, pontili, e piazzali, con gommoni, pertinenze di bordo, colli, ecc.;
- h) lasciare batterie esauste, filtri, materiali inquinanti, rifiuti, ecc., nei luoghi non destinati alla loro raccolta;
- i) transitare sulle banchine o in loro prossimità con biciclette, velocipedi comunque denominati, e pattini;
- l) durante la sosta delle unità all'ormeggio è vietato l'uso del barbecue di bordo;
- m) durante la sosta delle unità all'ormeggio è vietata l'accensione prolungata dei motori.

38 – Nell’ambito dell’approdo è assolutamente vietato l’uso dei servizi igienici di bordo se le unità non sono dotate di apposite casse di raccolta impeditive della fuoriuscita di liquami.

39 – E’ vietato avvicinarsi alla limitrofa base Militare, nonché osservare, fotografare o comunque riprendere le operazioni che ivi si svolgono.

40 – Si raccomanda il rigoroso rispetto delle norme del Codice della Navigazione, e relativo regolamento in ordine: a) al “divieto di gettare in mare rifiuti di qualsiasi natura” art. 71 cod.nav.; b) alle “le navi in attesa d’accosto” art. 63 reg.nav.mar.; c) al “divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi” art. 64 reg.nav.mar.; d) all’ “ormeggio di punta o in andana” art. 65 reg.nav.mar.; e) ai “ripari degli scarichi esterni” art. 68 reg.nav.mar.; f) al “rinforzo degli ormeggi” art. 69 reg.nav.mar.; g) ai “parabordi” art. 71 reg.nav.mar.; h) alle “scale” art. 72 reg.nav.mar.; i) ai “mezzi di accesso dalle navi alle banchine” art. 73 reg.nav.mar.; l) alle “sporgenze di bordo” art. 74 reg.nav.mar.; m) alle “prove di macchina sugli ormeggi” art. 75 reg.nav.mar.; n) ai “rifiuti di bordo” art. 76 reg.nav.mar.; o) al “carico e scarico” art. 79 reg.nav.mar.; p) allo “sgombero delle banchine” art. 80 reg.nav.mar.; q) alla “pulizia dell’ambito portuale” art. 82 reg.nav.mar.; r) ai “fuochi e lumi a bordo” art. 86 reg.nav.mar..

Si raccomanda altresì il rispetto di tutte le vigenti normative in materia di navigazione marittima.

41 – La manipolazione di olii nuovi o esausti, o di qualsiasi materia inquinante (cambio filtri, ecc.) può essere eseguita esclusivamente dal personale dell’approdo.

42 – Gli utenti ed i fruitori dell’approdo rispondono personalmente ed in proprio dei comportamenti e dell’incolumità dei minori in loro compagnia.

Rapporti contrattuali tra Utenti e BNFG

43 – I rapporti contrattuali sono regolamentati dalle condizioni generali di contratto praticate dalla BNFG, e dai contratti stipulati per l’erogazione di servizi.

44 – Il pagamento delle prestazioni e dei servizi dovrà di regola essere effettuato anticipatamente. In ogni caso, il pagamento del saldo dovrà essere inderogabilmente effettuato prima del varo dell’imbarcazione se a terra, ovvero prima della sua partenza se all’ormeggio, senza che l’utente possa opporre alcun genere d’eccezione. Qualora nei contratti vengano pattuiti pagamenti da effettuarsi a determinate scadenze, trascorsi giorni 3 (tre) dal termine stabilito, il richiedente è costituito in mora, senza necessità di alcun avviso formale da parte della BNFG. Nel caso di morosità, le parti convengono e attribuiscono espressamente alla BNFG la facoltà e il diritto di eseguire la ritenzione sull’unità, e sulle relative pertinenze ed accessioni.

Esclusioni di responsabilità

45 – La BNFG è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia disservizio o danno derivante da cause di forza maggiore, calamità, fenomeni naturali, provvedimenti dell’Autorità, o fatti comunque imputabili ad azioni od omissioni del richiedente o di terzi.

46 – In ogni caso, la BNFG non è responsabile: a) per i danni alle unità da qualsivoglia causa dipendente; b) per l’incendio delle unità da qualsivoglia causa dipendente; c) per il furto delle unità; d) per i danni (anche da incendio) o dei furti: agli arredi di bordo, agli oggetti/beni lasciati a bordo, agli accessori e pertinenze (nulla escluso). L’ormeggio e la sosta dell’unità sono pertanto ad esclusivo rischio e pericolo del richiedente.

47 – In ogni caso, la BNFG non è responsabile per il furto degli autoveicoli o veicoli a motore, loro pertinenze o accessori, e dei beni negli stessi lasciati, nonché per i danni subiti dai medesimi da qualsivoglia causa dipendente compresi quelli da incendio.

L’accesso e la sosta sono pertanto ad esclusivo rischio e pericolo di chi accede con gli stessi nell’ambito dell’approdo.

Norme di comportamento

48 – Le aree dell’approdo non devono essere considerate aree di divertimento e svago per l’infanzia.

49 – Si raccomanda di regolare il volume di radio, e mezzi di diffusione sonori, in guisa da non arrecare disturbo.

50 – Si raccomanda di prenotare i servizi, e di domandare al personale l’erogazione dei servizi in misura strettamente occorrente all’occorrenza.

51 – La quiete nell’ambito dell’approdo è bene comune da salvaguardare evitando ogni genere di rumore molesto, specie nelle ore pomeridiane e notturne.

52 – In ogni caso, si raccomanda un comportamento decoroso e tale da escludere qualsivoglia molestia a terzi.

Regolamentazione del prelievo di energia elettrica ed acqua potabile

53 – Il prelievo dell’energia elettrica e dell’acqua deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Ogni abuso e/o semplice negligenza dell’utente comporterà la sospensione immediata di ogni erogazione, senza preavviso, salvo ogni conseguenza derivante dall’obbligo d’informativa alle competenti Autorità. Al fine di una corretta gestione delle risorse idriche, il prelievo dell’acqua può avvenire esclusivamente con l’utilizzo del rompighetto.

Il prelievo d’energia elettrica comunque avviene a rischio e pericolo dell’utente, con pieno esonero della BNFG da ogni responsabilità, ed è limitato e riservato esclusivamente alla ricarica degli accumulatori di bordo o di quelli d’eventuali utensili alimentari certificati CE.

Il rimborso dei servizi di presa d’acqua e di utilizzazione delle utenze elettriche, avverrà sulla base delle tariffe stabilite dalla BNFG od eventualmente concordate nel caso in cui specifiche esigenze di somministrazione lo richiedano.

Regolamentazione del rifornimento carburante.

54 – Il rifornimento di carburante è consentito con il rispetto delle seguenti regole:

- a) avvicinamento al posto di erogazione senza provocare moto ondoso e senza azionare avvisatori acustici;
- b) spegnimento di eventuali fornelli a gas che fossero in uso;
- c) divieto di fumare e di uso di accendini in prossimità degli erogatori di carburante;
- d) richiesta del tipo di prodotto a voce intellegibile per non favorire scambi fortuiti di prodotti.

55 – Gli imbarchi del carburante sono eseguiti a cura del richiedente.

Eventuali errori di prelievo di carburante non possono essere opposti alla organizzazione della BNFG.

56 – I pagamenti devono essere effettuati immediatamente in danaro contante, salvo diversa espressa autorizzazione della Direzione.

57 – La sosta al posto di rifornimento deve essere limitata allo stretto necessario per l’esecuzione di tale operazione.

58 – Nel caso di deprecabile innescamento di incendio, il personale di bordo deve allontanare l’unità per evitare il propagarsi delle fiamme alle altre unità, e collaborare con il personale di banchina per spegnere l’incendio.

59 – E’ consigliabile l’effettuazione del rifornimento al di fuori dalle giornate ed ore di punta e, preferibilmente, al momento dell’arrivo all’approdo, per poter avere il serbatoio pronto alla partenza.

Norme finali

60 – Ogni azione od omissione che possa pregiudicare la sicurezza e la tranquillità degli altri utenti, o menomare il buon nome dell’approdo, comporta la facoltà della BNFG di risolvere unilateralmente il rapporto con immediato allontanamento dell’unità. La risoluzione del rapporto non esonerà l’utente al pagamento pattuito per l’intero periodo del contratto.

Gaeta, 29.03.2005 - Autorità Portuale Civitavecchia Fiumic